

In questa sezione pubblichiamo informazioni che chiariscono le regole previste per la composizione e l'effettivo funzionamento delle maggiori gestioni pensionistiche amministrate dall'Istituto.

### [Che cos'è "Porte Aperte" ?](#)

I docenti delle Università pubbliche, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996 come gestione separata dell'INPDAP. La soppressione dell'INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all'INPS. Sono 21.350 i docenti iscritti alla cassa CTPS. L'importo annuo lordo medio delle loro pensioni in pagamento, comprese le pensioni ai superstiti, è di circa € 65.500.

#### La situazione economico-finanziaria

La cassa CTPS (che comprende tutti i dipendenti dello Stato, della scuola, dell'università e le forze armate per un totale di 1.581.000 iscritti) è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza evidenza separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale della sola categoria dei docenti di università pubbliche.

#### Le principali differenze con il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

- Fino al 31 dicembre 1992:
  - la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell'ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento (mentre per gli iscritti al FPLD si calcolava sulla media degli ultimi cinque anni senza maggiorazione, sebbene con l'inclusione di alcune voci retributive accessorie);
  - non esistevano tetti retributivi (parzialmente introdotti nel 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998).
- l'aliquota di rendimento (l'aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (diversa da quella prevista per la generalità degli iscritti al FPLD che è al massimo del 2%) e dell'1,80% dal 16° anno in poi; tali aliquote si applicano:
  - fino al 31 dicembre 2011 per coloro con almeno 18 anni di anzianità di servizio al 31.12.1995;
  - fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva anzianità inferiori a tale data. In questo caso, per le anzianità maturate dall'1.1.1993 la base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo, chiamato "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale).

#### Il calcolo della pensione

La pensione non può superare l'80% della retribuzione pensionabile.

- Per la determinazione della **quota A di pensione** (quella riferita all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992), si valutano le seguenti voci retributive:
  - lo stipendio maggiorato del 18%<sup>1</sup>
  - le quote mensili<sup>2</sup> (con maggiorazione del 18%) oppure l'ultimo stipendio integralmente percepito maggiorato delle quote mensili maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio;
  - l'assegno personale<sup>3</sup>, anche questo con la maggiorazione del 18%;
  - l'indennità integrativa speciale;
  - l'indennità riconosciuta ai docenti delle Università che prestano servizio presso le cliniche universitarie convenzionate con le locali ASL, per equiparare il trattamento economico del personale universitario al personale medico - ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed attività<sup>4</sup>.

Altri assegni o indennità possono essere considerati solo se una disposizione di legge ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

#### Una peculiarità rilevante sulla quota A delle pensioni del personale docente delle Università

La peculiarità si riferisce alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile utile al calcolo della **quota A di pensione (retributiva)** per i docenti che, nel corso della loro carriera, hanno avuto periodi sia a tempo pieno che a tempo definito.

Considerato che, con il passaggio dal tempo pieno al tempo definito, alla riduzione di impegno lavorativo corrisponde una riduzione proporzionale di retribuzione, è evidente che l'applicazione delle regole generali sulle pensioni retributive risulterebbe fortemente penalizzante, visto che l'ultima retribuzione costituisce l'elemento principale del calcolo della quota retributiva.

Viceversa, il docente che, ad esempio, terminasse la propria carriera a tempo pieno dopo un lungo periodo di tempo definito, godrebbe di vantaggi non giustificati, in quanto al momento della pensione avrebbe una retribuzione molto più elevata di quella percepita in tanti anni di tempo definito.

Ad evitare ciò è intervenuto, esclusivamente per i docenti universitari, l'art. 40 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

Per tali docenti, ai fini esclusivamente della quota A (retributiva) di pensione, non viene presa in considerazione l'ultima retribuzione integralmente percepita, bensì una retribuzione calcolata con una complessa formula che ha il fine di condurre ad un risultato equilibrato e proporzionato all'evoluzione dell'intera carriera di ciascun docente.

La formula per ottenere la retribuzione pensionabile utile al calcolo della quota A di pensione (si veda Circolare ex INPDAP n.23 del 30 marzo 2004) viene presentata qui di seguito, in forma semplificata, al fine di mostrare il meccanismo di funzionamento:

mostrare il meccanismo di funzionamento.

$$\text{Retr. tempo definito} + (\text{Retr. tempo pieno} - \text{Retr. tempo definito}) \times \frac{\text{Anzianità tempo pieno}}{\text{Anzianità totale nella carriera}}$$

In particolare:

- **Retribuzione tempo definito:** trattamento economico corrispondente alla progressione economica prevista per il tempo definito, indipendentemente dal fatto che il docente interessato, alla data di collocamento a riposo, percepisca una retribuzione prevista per il tempo pieno
- **Retribuzione tempo pieno:** trattamento economico previsto per il regime di tempo pieno

- **Anzianità totale nella carriera:**

- **per i Docenti di prima fascia (ordinari e straordinari)**

Sono da considerare esclusivamente i servizi prestati in carriera di prima fascia.

- **per i Docenti di seconda fascia (associati)**

Sono da considerarsi nella carriera di appartenenza anche i pregressi servizi resi a tempo pieno nella qualifica che ha consentito di partecipare al giudizio di idoneità, purché il personale interessato abbia usufruito dell'indennità di ricerca scientifica, nella misura più elevata, o dell'assegno speciale di cui alla legge n.766/73. Si evidenzia che tale valutazione è riferibile esclusivamente ai professori associati nominati tali a seguito di giudizio di idoneità e non anche per effetto di libero concorso; per questi ultimi la carriera di appartenenza decorrerà dalla data di effettiva nomina ad associato.

- **per i Personale ricercatore ed assistente**

Per il personale ricercatore ed assistente, tale carriera è da considerarsi decorrente dal 1° novembre 1987; ciò in quanto per tale personale universitario la possibilità di optare per il regime a tempo pieno e a tempo definito, con la conseguente applicazione, ai fini pensionistici, dell'art.40 in questione, è stata estesa solo con le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 1987, n.57, convertito, con modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158.

- **La quota B di pensione** si riferisce alle anzianità maturate dal 01/01/1993. La base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale). La quota B è determinata applicando l'aliquota di rendimento precedentemente descritta e riferita:
  - agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data ovvero, fino al 2011, per coloro che hanno maturato almeno di 18 anni al 31.12.1995;
  - alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", comprensive, dal 01.01.1996, degli elementi accessori che eccedono la retribuzione tabellare maggiorata del 18% (es. straordinario, indennità legate ai risultati e/o alla produttività etc).
  - all'eventuale quota dell'indennità descritta al punto 1.e, per la parte che costituisce elementi retributivi legati al risultato o ad elementi non predeterminati.
- Per i docenti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, viene calcolata anche la **quota C di pensione** sulla base delle regole del metodo contributivo. La quota C è data dal montante contributivo accantonato dal 1.1.1996 sino alla cessazione delle proprie attività (rivalutato in base alla media quinquennale del PIL) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che dipende dall'età di decorrenza della pensione. Le stesse regole di determinazione della quota C si applicano alle anzianità maturate dal 1.1.2012 anche ai docenti che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, compresi i docenti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni<sup>5</sup>.

#### La pensione di vecchiaia

Il personale docente delle Università è collocato a riposo d'ufficio dall'amministrazione di appartenenza al compimento del limite di età previsto dalla legge. Tali limiti, diversi per ciascuna carriera universitaria, sono specificati in dettaglio più avanti. La facoltà di essere trattenuti in servizio oltre i predetti limiti di età è stata abrogata.

In alternativa, i docenti universitari possono accedere al trattamento pensionistico al limite di età meno elevato previsto per la generalità dei lavoratori e quindi, secondo la riforma Monti-Fornero, a decorrere dal 1° gennaio 2012 con un'età anagrafica di 66 anni. Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono adeguati agli incrementi della speranza di vita secondo le regole vigenti per la generalità dei lavoratori. I requisiti contributivi minimi richiesti per il diritto alla pensione sono di 20 anni.

#### Limiti di età del personale della carriera di ricercatore ed assistente

Questo personale cessa dal servizio al 65° anno di età, se a tale età ha già maturato il diritto a pensione. In caso contrario, dovrà permanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla riforma Fornero.

#### Limiti di età del personale della carriera di docente di seconda fascia (professori associati)

Per questo personale docente il limite di età è di 68 anni. In realtà, al 65° anno, il docente è posto fuori ruolo e successivamente collocato a riposo d'ufficio dopo 3 anni nella posizione di fuori ruolo. Fino al 1995 il periodo di fuori ruolo durava 5 anni e pertanto il collocamento a riposo avveniva a 70 anni. Conservano ancora oggi il diritto a rimanere in servizio sino al 70° anno di età i professori incaricati stabilizzati

nominati associati a seguito di giudizio di idoneità.

**Limiti di età del personale della carriera di docente di prima fascia (ordinari e straordinari)**

Per questo personale docente, bisogna distinguere 2 casistiche principali:


- **Professori universitari già nominati in ruolo alla data del 11 marzo 1980, o nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla data del 11 marzo 1980<sup>7</sup>**  
 Questi docenti vengono collocati fuori ruolo al 70° anno e a riposo al 75°. Hanno però facoltà di richiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del 65° anno e quello a riposo a 70 anni. L'art.16 della legge 705/85, prevede che la facoltà per il collocamento fuori ruolo anticipato possa essere richiesta anche dopo il compimento del 65° anno di età e sino al 70° anno. Anche per questi docenti, dopo il 1995, il periodo fuori ruolo è stato ridotto a 3 anni.
- **Professori universitari nominati in ruolo successivamente alla data del 11 marzo 1980<sup>8</sup>**  
 Per questo personale docente di prima fascia il limite di età è pari a 70 anni. Il loro collocamento fuori ruolo a 65 anni è opzionale, ma resta comunque fermo il collocamento a riposo al compimento del 70° anno.

**Ricalcolo con metodo contributivo di pensioni effettivamente erogate ai docenti universitari delle Università pubbliche**

Il documento presenta i risultati di uno studio che si propone di verificare gli effetti di un ricalcolo contributivo applicato alle pensioni vigenti dei Professori Universitari della Cassa Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS).

Il grafico qui sotto documenta come le pensioni di questa particolare categoria professionale, con decorrenza successiva al 2004, si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo.

La riduzione media che, con il calcolo contributivo, subirebbe nel complesso il settore è pari a circa l'11%. Circa il 28% delle pensioni vedrebbe una riduzione dell'importo di più del 20%; oltre il 20% delle pensioni avrebbe un vantaggio nel ricalcolo.




Così come già osservato per i magistrati, rispetto ad altre categorie le riduzioni risultano più contenute in quanto l'età e l'anzianità media alla decorrenza, rispettivamente pari a circa 67 e 40 anni, sono più elevate rispetto al complesso delle pensioni dei dipendenti pubblici.

Le riduzioni in particolare risultano ancora più contenute rispetto a quelle dei magistrati, poiché il calcolo della quota retributiva sconta gli effetti dell'applicazione dell'art. 40 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, che ridefinisce la retribuzione imponibile per il calcolo della quota retributiva in base alla percentuale di anzianità a tempo pieno. Inoltre, come già rilevato per i magistrati, l'età non incide sul calcolo della pensione retributiva ma solo su quella contributiva mentre l'anzianità, che incide su entrambi i calcoli, nel sistema contributivo viene

valorizzata totalmente.

Nel grafico seguente si riportano gli importi lordi medi mensili al 1.1.2015 distribuiti per età alla decorrenza, dove risulta evidente quanto sopra evidenziato.



Ad esempio, un professore ordinario, andato in pensione a 69 anni nel 2010 con un assegno pari a 6.070 euro, nel 2015 ha ottenuto una prestazione di circa 1.172 euro lordi al mese più alta di quella che avrebbe ottenuto con le regole contributive. Di contro, un professore associato di pari età e con lo stesso anno di decorrenza alla pensione, nel 2015 vedrebbe il suo assegno pensionistico aumentare di circa 136 euro con il ricalcolo; il sistema contributivo infatti è molto più sensibile alle variazioni della carriera.

#### Nota metodologica sul ricalcolo contributivo

Il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative alla storia assicurativa del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa da reperire.

Sono state prese in considerazione circa 7.000 pensioni di vecchiaia ed anzianità con decorrenza compresa fra il 2005 e il 2015.

L'analisi è stata condotta su un numero limitato di posizioni individuali per le quali è stato possibile recuperare le informazioni retributive necessarie al ricalcolo, così come disciplinato nel caso di opzione per il contributivo.

Per ciascun pensionato sono state raccolte le informazioni anagrafiche e contributive relativa alla storia lavorativa rilevate dagli archivi del sistema di gestione delle liquidazioni ex-INPDAP.

Per quanto riguarda le retribuzioni sono state acquisite quelle utilizzate nel calcolo della pensione che le amministrazioni di appartenenza hanno determinato sulla base del profilo economico-giuridico di ciascun assicurato.

La disponibilità delle informazioni retributive è comunque limitata agli anni successivi al 1992 in relazione alle esigenze elaborative legate al calcolo della prestazione pensionistica.

Sulla base delle retribuzioni suddette è stato determinato il montante contributivo secondo le regole previste nell'informativa INPDAP n. 65 del 30/11/2001 recante le disposizioni per il calcolo della pensione con opzione per il contributivo.

Ai fini della determinazione della quota di montante relativa ai periodi più risalenti nel tempo sono state prese in considerazione le retribuzioni degli anni 1993-1995 o in mancanza di queste, le ultime disponibili.

Le somme delle contribuzioni capitalizzate mediante i coefficienti di rivalutazione (media quinquennale del PIL nominale) costituiscono il montante contributivo.

Le aliquote contributive utilizzate sono quelle in vigore nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti così come previsto nell'informativa citata.

Il ricalcolo non prevede alcun vincolo di massimale retributivo, ne' ai fini contributivi, ne' ai fini pensionistici.

Il montante così determinato fino all'anno e al mese di decorrenza è stato moltiplicato per il coefficiente di trasformazione in rendita relativo alla età dell'assicurato alla decorrenza della pensione.

Sono stati presi in considerazione i coefficienti della L.335/95 per le decorrenze anteriori al 2010, quelli contenuti nella Legge 247/2007 per le decorrenze dal 2010 al 2012, mentre per le decorrenze successive al 2012 quelli riportati nel Decreto 15 maggio 2012 del Ministero del Lavoro.

I coefficienti di trasformazione per le decorrenze 2012 sono calcolati fino all'età di 65 anni, mentre quelli del 2013 fino a 70, creando mediamente un effetto peggiorativo dell'importo ricalcolato in forma contributiva. Infatti i coefficienti sono crescenti al crescere dell'età e

**Titolo: Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza dei docenti delle Università pubbliche**

poiché l'età media al pensionamento della categoria supera le età massime previste per gli stessi, l'importo della pensione che ne scaturisce risulta penalizzato dall'applicazione del coefficiente più basso.

Per le analisi riferite all'anno 2015 l'importo della pensione contributiva è stato rivalutato applicando alla pensione contributiva determinata come sopra, la stessa percentuale di variazione calcolata tra l'importo retributivo lordo in pagamento al 1.1.2015 e quello alla decorrenza.

<sup>1</sup> così come previsto dall'art. 15 della legge 177/1976

<sup>2</sup> di cui all'articolo 161 della legge n. 312 del 1980

<sup>3</sup> Si tratta di un assegno ad personam, previsto dall'art. 36, c.8 del DPR 382/1980, finalizzato: (1) a colmare l'eventuale gap retributivo con i dirigenti generali dello Stato per equiparare retributivamente i docenti a tali dirigenti dello Stato; (2) a compensare la riduzione retributiva ai docenti a tempo definito, all'atto dell'entrata in vigore del DPR 382/1980 e del nuovo trattamento economico ivi previsto

<sup>4</sup> Indennità di cui all'art. 31 del DPR 761/79, spettante per effetto delle disposizioni riportate all'art. 102 del DPR.382/80

<sup>5</sup> Per effetto dell'interpretazione data dall'INPS all'art. 1, comma 707 della L. 190/2014 (circolare INPS n. 74 del 10/4/2015).

<sup>6</sup> I professori incaricati erano i professori cui veniva affidato dal Consiglio di Facoltà la responsabilità piena di un corso specifico d'insegnamento, per la durata di un solo anno accademico. Alcuni provvedimenti di legge, assunti negli anni sessanta e negli anni settanta, garantirono la continuità dell'insegnamento a chi avesse insegnato una data materia per un triennio consecutivo. Il professore incaricato fu chiamato allora professore incaricato stabilizzato

<sup>7</sup> destinatari delle disposizioni di cui all'art.110 del DPR.382/80

<sup>8</sup> destinatari delle disposizioni di cui all'art.19 del DPR.382/80